

Tutte le contestazioni mosse al governo: accordo «a favore della Novartis»

La Corte dei Conti a settembre: ma cos'è questo contratto segreto?

Con rilievo istruttorio n. 234 in data 2 settembre 2009, l'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali – esaminato il contratto allegato al provvedimento – ha chiesto di fornire chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

- 1) la decima premessa – parte integrante del contratto – precisando che l'esito delle ricerche, la capacità di sviluppare con successo il prodotto, i tempi di produzione, la qualità dell'inoculo virale, la capacità produttiva e il lancio del prodotto sono ancora in corso di definizione, sembra vanificare a favore della Novartis tutti i successivi vincoli contrattuali;
- 2) la tredicesima premessa prevede l'applicazione dell'Iva vigente al momento della consegna anziché quella vigente alla firma del contratto;
- 3) l'art. 3.1 (ribadito dall'art. 5.3) prevede la possibilità del mancato rispetto delle date di consegna del Prodotto, senza l'applicazione di alcuna penalità;
- 4) l'art. 4.1 stabilisce che il Ministero accetti il prodotto anche in assenza dell'autorizzazione all'ammissione in commercio in Italia, concordando in tal caso un generico "Quality Agreement";
- 5) le garanzie poste a favore del Ministero in caso di mancata

autorizzazione all'ammissione in commercio del Prodotto in Italia previste dall'art. 4.2 non appaiono correlate all'esborso finanziario sopportato dal Ministero fino a quella data, né bilanciate con quelle poste a carico del Ministero medesimo dall'art. 9.3 nel caso di impossibilità di ritiro del

«L'art. 4.1 stabilisce che il Ministero accetti il prodotto anche in assenza dell'autorizzazione all'ammissione in commercio in Italia; ai sensi dell'art. 4.6 il Ministero dovrà risarcire Novartis per danni causati a terzi»

Prodotto;

- 6) l'art. 4.4, riguardante eventuali difetti di Fabbricazione o Danni Fisici del prodotto, richiede l'accordo della Novartis sull'esistenza degli stessi;
- 7) l'art. 4.5 prevede rimborsi al Ministero per danni causati a terzi, limitatamente a causa di difetti di fabbricazione, mentre ai sensi dell'art. 4.6 il Ministero dovrà risarcire Novartis per danni causati a terzi in tutti gli

altri casi;

8) l'art. 9.3 prevede il pagamento alla Novartis di euro 24.080.000 (al netto di Iva) ai fini della partecipazione ai costi in caso di non ottenimento dell'autorizzazione

all'immissione in commercio del Prodotto, senza alcuna specificazione in merito ai criteri di quantificazione del predetto importo;

9) l'art. 9.5 stabilisce che, qualora il contratto venga risolto per violazione di disposizioni essenziali da parte di Novartis, il pagamento dovrà essere ugualmente effettuato per il prodotto fabbricato e consegnato;

10) l'art. 10.2 considera informazioni riservate anche l'esistenza del contratto e le disposizioni in esso contenute, clausola – in considerazione dell'evidenza pubblica della procedura – impossibile da rispettare;

11) il contratto appare carente di parere di organo tecnico in grado di attestare la congruità dei prezzi in esso concordati. Infine, in considerazione dell'estrema urgenza della definizione della problematica, l'Ufficio ha invitato l'Amministrazione a fornire i richiesti chiarimenti direttamente alla Sezione centrale di controllo di legittimità, alla quale il provvedimento è stato contestualmente deferito.

